

Prospetto delle componenti del Patrimonio Mobiliare posseduto al 31 dicembre come definito ai fini della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE

(D.P.C.M. 159/2013)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

dichiara quanto segue:

il Patrimonio Mobiliare in possesso dei componenti del nucleo familiare al **31 dicembre** \_\_\_\_\_, calcolato in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013 N.159 era il seguente:

Componente patrimoniale	Componenti del nucleo		
	Cognome e Nome		
Depositi e conti correnti bancari	Euro	Euro	Euro
Depositi e conti correnti postali	Euro	Euro	Euro
Titoli di stato, obbligazioni e certificati di deposito e credito buoni fruttiferi e assimilati	Euro	Euro	Euro
Azioni e quote di OICR (Fondi comuni)	Euro	Euro	Euro
Partecipazioni azionarie in società quotate in mercati regolamentari	Euro	Euro	Euro
Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari	Euro	Euro	Euro
Partecipazioni in società non azionarie	Euro	Euro	Euro
Masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati	Euro	Euro	Euro
Altri strumenti e rapporti finanziari	Euro	Euro	Euro
Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione	Euro	Euro	Euro
Contratti di assicurazione sulla vita a premio unico	Euro	Euro	Euro
Imprese individuali possedute	Euro	Euro	Euro

In fede

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

12.1 Le componenti del patrimonio mobiliare

Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro valore è specificato dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, e cioè:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dell'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per la società e la borsa, dal gestione del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- gli strumenti finanziari per i quali va assunto il valore corrente dalla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi compresa le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato: sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).